

(N. 2246)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TUPINI, TARTUFOLI, CICCOLUNGO, CARELLI, CAPORALI,  
CERULLI IRELLI, ELIA, RICCI Mosè e DE GASPERIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1952

Modifiche ed aggiunte alla legge 1° ottobre 1951, n. 1133, recante provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa; dell'8 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 7 maggio 1947, n. 516, per l'importo di 250 milioni; con legge 29 luglio 1949, n. 503, per ulteriori 250 milioni; con legge 1° ottobre 1951, n. 1133, per lire un miliardo, si è cercato di affrontare per una fase iniziale i problemi posti in essere dai terremoti verificatesi in più provincie e regioni italiane il 3 ottobre 1943; il 1° aprile 1950, l'8 aprile 1950, il 5 settembre 1950 e infine il 1° settembre 1951.

Le disposizioni di legge hanno previsto:

a) la costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) la concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione — (esclusi ogni abbellimento, ampliamento ecc.) — di edifici pubblici e di uso pubblico delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e beneficenza;

c) la concessione di sussidi nella ragione del 50 per cento della spesa per le riparazioni o ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata (limitatamente peraltro alle due leggi riguardanti il terremoto 1943) e di fabbricati soltanto urbani nelle leggi successive, sempre limitatamente alle opere indispensabili ai fini della abitabilità.

Peraltro le somme fin qui erogate sono risultate del tutto insufficienti:

1° perchè le leggi ad oggi emanate, non determinarono alcun stanziamento per il terremoto ultimo del 1° settembre 1951;

2° perchè i conteggi sommari fatti a suo tempo risultarono del tutto inferiori alla realtà degli oneri emergenti, anche per l'aggravamento avvenuto nella condizione statica di molti fabbricati, sottoposti molte volte alle successive scosse sismiche;

3° perchè non è possibile escludere i fabbricati rurali dalla provvidenza statale di que-

ste leggi, specie in quanto i primi due provvedimenti li includevano.

La insufficienza delle disponibilità specie in rapporto ai danni del terremoto del 1943, ha creato gravi situazioni in quanto le leggi ad esso relative, creavano dei diritti reali nel cittadino sinistrato e diedero luogo al fatto che privati ed enti pubblici, pur avendo o riparato o costruito in piena conformità alle leggi specifiche e con l'intervento degli organi statali in provincia nel controllo e nelle valutazioni, non hanno poi ancora avuto la liquidazione di quanto loro spettante per riconoscimento già formulato di tali organi.

Gli uffici del Genio civile hanno infatti in varie provincie e nei confronti di molti casi, potuto determinare attraverso i particolari collaudi dei lavori compiuti le cifre di sussidi spettanti a ciascuno, senza poi poter addivenire alla procedura di pagamento. Per il solo terremoto del 1943, ad esempio, tali situazioni comportano una cifra che raggiunge gli 800 milioni.

In proposito anzi, conviene dire che già il 30 maggio 1950 ancora per iniziativa di un gruppo di senatori, firmatari anche di questo disegno di legge, fu radicata la proposta n. 1075 che passata in Commissione fu, diciamo così, superata dagli avvenimenti successivi dei terremoti 1950 e 1951, sicchè con questo provvedimento viene assorbita la richiesta allora formulata per giungere ad una legge unitaria.

Infatti è evidente che lo Stato non può usare un trattamento difforme ai cittadini che subiscono gli stessi danni e le stesse calamità; non può non adempiere agli impegni già presi pressochè perfezionati nelle sue ultime espressioni, così come non può non adottare nei confronti dei terremotati del 1° settembre 1951 analogia di provvidenze.

Noi comprendiamo perfettamente quanto possa essere di peso e di gravame questa postulazione, specie dopo le esigenze di ben più vasta portata, insorte per le grandi alluvioni del sud e del nord in questo triste 1951; ma è anche vero che proprio perchè la coscienza collettiva del popolo italiano, ha dato prove di squisita sensibilità solidale di fronte a tanto immane disastro, non può non esigersi che si operi a riparare con eguale fraternità i danni ingenti dovuti ai terremoti, danni che colpiscono quella gente, umile, lavoratrice, benemerita

che come nel caso delle alluvioni, ha avuto a fianco l'intera Nazione.

D'altra parte nello sforzo di fronteggiare la disoccupazione che è al centro delle iniziative e delle premure del Governo; nel programma di lavori pubblici di ogni tipo e in ogni zona che a questo essenziale problema si ricollega; nella necessità tuttora imperativa e prevalente di assicurare la casa al popolo italiano e di dare dimora ai cittadini che ne sono privi; non può non trovare legittimo e vitale posto questo provvedimento che assicura l'adempimento di impegni già precostituiti; che vuole equiparare di fronte alle leggi nella loro integrale applicazione, tutti i cittadini a parità di necessità e di diritti; che viene a risolvere casi molte volte dolorosi e penosi di esigenze finanziarie impellenti, che avevano fatto conto di poter essere soddisfatte attraverso gli interventi che le leggi avevano assicurato.

Bisogna anche aggiungere che una volta stabilito e riconosciuto che l'impegno sussiste, e che la giustizia va fatta per imprescindibile esigenze di analogie assolute, ogni ritardo significa peggiorare la situazione, rendere più oneroso l'intervento, gravarlo dei maggiori costi e delle partite economiche passive, che si cumulano inevitabilmente.

Dalle segnalazioni ufficiali attraverso i Prefetti delle provincie interessate, desunte praticamente dai rispettivi Geni civili, risulta che i danni globali accertati portano ad una esigenza di intervento economico da parte dello Stato di 3 miliardi e 500 milioni, tenuto conto anche dell'ultimo miliardo della legge n. 1133 ancora in corso di attribuzione.

Richiedendo questi 3 miliardi e 500 milioni complessivi ci si attiene ad una linea di stretta e severa economia, e d'altra parte non sarà utilizzato che quanto emergerà rigidamente dalle constatazioni e dagli apprezzamenti ufficiali degli organi competenti.

I presentatori di questo disegno di legge rivolgono quindi invito al Governo e al Ministro del bilancio, perchè voglia nella prima Nota di variazione successiva al disegno stesso, stanziare la somma necessaria per la sua attuazione, attingendo a quei capitoli che eventualmente prevedano dispendi di questa natura o a quelle maggiori entrate, che nel frattempo sarà stato dato di reperire.

Che nuove rovine si siano manifestate a seguito dei recenti cataclismi e che nuove sventure abbiano investito altre regioni d'Italia a seguito di alluvioni e altri sinistri, non significa che si possa trascurare e negare di affrontare la soluzione di questi problemi creati dai ripetuti terremoti e che investono zone depresse del nostro Paese.

Il Governo ha testimoniato sempre e comunque una sensibilità pronta di fronte a queste sventure, ma è anche vero che il Paese ha fatto eco ai suoi appelli, non ha velato la sua solidarietà e ha sostanzialmente affermato

colla sua rispondenza, che in questo campo lo Stato può affacciare anche nuovi diritti, purchè si adempia e assolvà al comandamento di una fraternità che ritrova il meglio della tradizione di gente latina adusata all'amore, disposta al sacrificio.

I presentatori chiedono che il Senato voglia consentire la procedura di urgenza per l'esame di questo provvedimento, se non altro, per dare la misura di quanta eco in esso si espanda per tutto quel che i poveri, gli afflitti, i sinistrati, possono giustamente invocare.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli alinea contrassegnati con le lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1133, sono modificati nel modo seguente:

« *b*) alla concessione del rimborso della spesa per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione o abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico delle amministrazioni provinciali e comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

« *c*) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità ».

## Art. 2.

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

« È concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati agli immobili ricostruiti con le provvidenze della presente legge, con decorrenza dalla data di dichiarazione di abitabilità degli immobili stessi o della loro occupazione di fatto ».

## Art. 3.

Le provvidenze disposte con la legge 1° ottobre 1951, n. 1133, e qui modificate, sono estese ai danni causati dal terremoto del 1° settembre 1951 nelle Marche, Abruzzi.

## Art. 4.

In aggiunta agli stanziamenti disposti con l'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1133, è autorizzata la spesa di lire 3.500.000.000 da ripartire secondo le emerse esigenze di ciascuna provincia.

Alla copertura del maggiore onere di cui al precedente comma sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal secondo provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.

## Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.